

**Dispositivo**

- 1) L'art. 12, n. 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE, e l'art. 4 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, letto quest'ultimo congiuntamente al quinto e al ventesimo «considerando» della direttiva 96/19, devono essere interpretati nel senso che un'autorità nazionale di regolamentazione non può obbligare un operatore di rete di collegamento interconnessa ad una rete pubblica a versare per il 2003 all'operatore della rete locale in posizione dominante sul mercato, in aggiunta ad un canone di interconnessione, un contributo di collegamento destinato a ripianare le perdite causate a quest'ultimo dalla messa a disposizione della rete locale.
- 2) Gli artt. 4 quater della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19, e 12, n. 7, della direttiva 97/33, come modificata dalla direttiva 98/61, hanno efficacia diretta e possono essere fatti valere direttamente da singoli dinanzi ad un giudice nazionale per contestare una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

(<sup>1</sup>) GU C 140 del 23.6.2007.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/Diether Schenkel**

(Causa C-173/07) (<sup>1</sup>)

*(Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo — Ambito di applicazione — Art. 3, n. 1, lett. a) — Nozione di «volo»)*

(2008/C 223/21)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

**Parti**

Ricorrente: Emirates Airlines — Direktion für Deutschland

Convenuto: Diether Schenkel

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozione di «partenza» — Biglietto andata/ritorno da uno Stato membro ad uno Stato terzo — Annullamento del ritorno

**Dispositivo**

L'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla situazione di un viaggio di andata e ritorno nella quale i passeggeri inizialmente partiti da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro assoggettato alle disposizioni del Trattato CE ritornano a tale aeroporto con un volo in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo. La circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno siano oggetto di un'unica prenotazione è priva di rilevanza ai fini dell'interpretazione di tale disposizione.

(<sup>1</sup>) GU C 155 del 7.7.2007.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-207/07) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 56 CE — Normativa nazionale che assoggetta a una previa autorizzazione l'acquisizione di partecipazioni in imprese che esercitano attività regolamentate nel settore dell'energia e degli attivi necessari per svolgere tali attività)*

(2008/C 223/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Normativa nazionale che assoggetta alla previa autorizzazione di una commissione speciale l'acquisizione di talune partecipazioni in imprese che esercitano attività regolamentate nel settore dell'energia

**Dispositivo**

- 1) *Avendo adottato le disposizioni del n. 1, secondo comma, della quattordicesima funzione della Commissione nazionale per l'energia prevista dall'undicesima disposizione addizionale, parte terza, n. 1, della legge 7 ottobre 1998, n. 34/1998, disciplinante il settore degli idrocarburi (Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos), come modificata dal Regio decreto legge 24 febbraio 2006, n. 4/2006 (Real Decreto-ley 4/2006), al fine di assoggettare a previa autorizzazione della Commissione nazionale per l'energia l'acquisizione di talune partecipazioni in imprese che esercitano determinate attività regolamentate nel settore dell'energia nonché l'acquisizione degli attivi necessari per svolgere tali attività, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43 CE e 56 CE;*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 140 del 23.6.2007.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln

(Causa C-226/07) (<sup>1</sup>)

*(Direttiva 2003/96/CE — Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Art. 14, n. 1, lett. a) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità — Facoltà di tassazione per motivi di politica ambientale — Effetto diretto dell'esenzione)*

(2008/C 223/23)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Düsseldorf

**Parti**

Ricorrente: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Köln

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione di prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) — Effetto diretto — Normativa nazionale che non esenta dall'accisa sugli oli minerali il gasolio utilizzato per la produzione di elettricità

**Dispositivo**

*L'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, là dove prevede l'esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale direttiva, ha effetto diretto nel senso che esso può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali — per quanto riguarda il periodo di tempo durante il quale lo Stato membro interessato aveva ommesso di trasporre tale direttiva nell'ordinamento nazionale entro il termine prescritto — nell'ambito di una controversia, come quella della causa principale, tra il detto singolo e le autorità doganali di tale Stato al fine di evitare l'applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione e, pertanto, di ottenere il rimborso di un'imposta contraria a quest'ultima.*

(<sup>1</sup>) GU C 155 del 7.7.2007.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008**  
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-307/07) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Mancato riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in biologia medica — Mancata trasposizione)*

(2008/C 223/24)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Fernandes, agente)